

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2001/500/GAI:

- ★ **Decisione quadro del consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio** 3
- Regolamento (CE) n. 1348/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 1349/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 7
- Regolamento (CE) n. 1350/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 8
- Regolamento (CE) n. 1351/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 10
- Regolamento (CE) n. 1352/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1353/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera** 13

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1354/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifiche del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie di persone ed enti nonché all'esclusione del divieto di volo per agenzie ed organismi per quanto riguarda i talibani dell'Afghanistan	15
* Regolamento (CE) n. 1355/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella	24
* Regolamento (CE) n. 1356/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	25
* Decisione n. 1357/2001/CECA della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India	27
* Regolamento (CE) n. 1358/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine	34
Regolamento (CE) n. 1359/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	38
* Regolamento (CE) n. 1360/2001 della Commissione, del 3 luglio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	40
Regolamento (CE) n. 1361/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	46
Regolamento (CE) n. 1362/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	49
Regolamento (CE) n. 1363/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1327/2001 che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	52
Regolamento (CE) n. 1364/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	53
Regolamento (CE) n. 1365/2001 della Commissione, del 4 luglio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1289/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	54

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/501/CE:

* Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2001, recante nomina di un membro supplente belga del Comitato delle regioni	55
---	----

Commissione

2001/502/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 giugno 2001, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1294] 56**

2001/503/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 giugno 2001, concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) 58**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2001

concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato

(2001/500/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a), c) ed e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/699/GAI sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno tener conto delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nonché delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998.
- (3) Il Consiglio europeo, constatando che le forme gravi di criminalità presentano sempre più spesso aspetti relativi a imposte e dazi, invita gli Stati membri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti la criminalità economica grave.
- (4) Il Consiglio europeo raccomanda il ravvicinamento delle normative e delle procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (in particolare in materia di confisca dei beni) e precisa che la sfera delle attività criminose che si configurano come reati principali nel settore del riciclaggio di denaro deve essere uniforme e sufficientemente ampia in tutti gli Stati membri.
- (5) Il Consiglio europeo di Tampere ha ritenuto che, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità finanziaria.

(6) Il suddetto Consiglio europeo ha constatato che il riciclaggio di denaro è il nucleo stesso della criminalità organizzata e che occorre sradicarlo ovunque si manifesti. Esso è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

(7) Gli Stati membri hanno aderito ai principi della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del 1990, in seguito denominata «convenzione del 1990»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Riserve alla convenzione del 1990

Al fine di intensificare la lotta contro la criminalità organizzata, gli Stati membri adottano le misure necessarie per non formulare o non mantenere alcuna riserva sui seguenti articoli della convenzione del 1990:

a) articolo 2: se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno.

Gli Stati membri possono tuttavia mantenere riserve riguardo all'articolo 2 della convenzione del 1990 per la confisca dei proventi di reati fiscali al solo fine di poter procedere alla confisca di detti proventi, sia in ambito nazionale sia nell'ambito della cooperazione internazionale, in virtù di strumenti di diritto nazionale, comunitario e internazionale relativi al recupero dei crediti fiscali;

b) articolo 6: se si tratta di reati gravi. Tali reati includono in ogni caso i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi.

⁽¹⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

*Articolo 2***Sanzioni**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, in modo coerente con il proprio sistema di applicazione della legge, affinché le infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione del 1990, quali risultano dall'articolo 1, lettera b), della presente decisione quadro, siano passibili di pene privative della libertà la cui durata non può essere inferiore a quattro anni.

*Articolo 3***Pene sostitutive per il valore in causa**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la sua legislazione e le sue procedure in materia di confisca dei proventi di reato gli consentano anche, almeno nei casi in cui tali proventi non possono essere rintracciati, di confiscare beni per un valore corrispondente a quello di siffatti proventi, sia nei procedimenti nazionali sia in quelli avviati su richiesta di un altro Stato membro, comprese le richieste di confisca straniera. Gli Stati membri possono comunque escludere la confisca di beni per un valore corrispondente ai proventi di reato nei casi in cui tale valore sia inferiore a 4 000 EUR.

I termini «beni», «proventi» e «confisca» hanno un significato identico a quello di cui all'articolo 1 della convenzione del 1990.

*Articolo 4***Trattamento delle richieste di assistenza**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le richieste presentate dagli altri Stati membri per quanto concerne l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca dei proventi di reato siano trattate con lo stesso grado di priorità accordato a tali misure nell'ambito delle procedure nazionali.

*Articolo 5***Abrogazione delle disposizioni esistenti**

L'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 98/699/GAI sono abrogati.

*Articolo 6***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2002.

2. Entro il 1° marzo 2003 gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro e, se del caso, le comunicazioni fatte ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, della convenzione del 1990. Entro il 31 dicembre 2003 il Consiglio esamina, sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

*Articolo 7***Applicazione territoriale**

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra non appena l'applicazione della convenzione del 1990 è estesa a Gibilterra.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. ÖSTROS

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2001 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2001**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per una denominazione notificata dalla Germania a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di detta denominazione al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola. L'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità della denominazione di cui trattasi agli articoli citati. Tale denominazione va quindi registrata ed inserita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In seguito alla notifica da parte delle autorità tedesche della domanda di registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» quale indicazione geografica protetta, le autorità dei Paesi Bassi e della Danimarca hanno comunicato alla Commissione l'esistenza di marchi, utilizzati per la birra, che includono detta denominazione.
- (3) Dalle informazioni trasmesse è possibile accertare l'esistenza del marchio «Bavaria» e la validità dello stesso. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che in base ai fatti e alle informazioni disponibili, la registrazione della denominazione «Bayerisches Bier» non è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto. Pertanto, l'indicazione geografica «Bayerisches Bier» e il marchio «Bavaria» non si trovano nella situa-

zione prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) L'uso di alcuni marchi, come per esempio del marchio olandese «Bavaria» e del marchio danese «Høker Bajer» può essere mantenuto, nonostante la registrazione dell'indicazione geografica «Bayerisches Bier», nella misura in cui essi soddisfano le condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
- (5) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il carattere generico di una denominazione che ne ostacola la registrazione deve essere valutato tenendo conto della situazione comunitaria nel suo complesso. Nella fattispecie, benché vari indizi lascino supporre che i termini «bajersk» e «bajer», corrispondenti alla traduzione in lingua danese della denominazione «Bayerisches», stiano diventando un sinonimo del termine «birra» e dunque un nome comune, il carattere generico della denominazione «bayerisches» o delle sue traduzioni nelle altre lingue e negli altri Stati membri non è dimostrato.
- (6) Il comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92 non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 913/2001 (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 8).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

ALLEGATO

Birra

GERMANIA

Bayerisches Bier (IGP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	77,5
	091	39,6
	092	39,6
	999	52,2
0707 00 05	052	81,2
	999	81,2
0709 90 70	052	79,6
	999	79,6
0805 30 10	388	68,0
	528	71,7
	999	69,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,7
	400	113,1
	508	96,8
	512	94,9
	524	61,7
	528	76,8
	720	148,2
	800	216,1
	804	102,1
	999	111,6
	0808 20 50	388
512		78,0
528		76,2
800		74,3
804		117,6
999		88,7
0809 10 00	052	181,3
	999	181,3
0809 20 95	052	325,7
	064	209,5
	066	151,9
	068	143,5
	400	429,5
	999	252,0
0809 40 05	052	102,0
	064	170,3
	624	229,2
	999	167,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaseiesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,591 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	10,36	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,36	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1289/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1311/2001 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1289/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 35.
⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,71 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	32,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	32,71 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	35,66
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	35,56
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	35,56
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3566

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001**

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1601/92 è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali.
- (2) I bilanci di approvvigionamento sono fissati in base al fabbisogno documentato, a seconda dei casi del consumo o dell'industria di trasformazione, secondo i dati comunicati dalle autorità nazionali competenti. In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni oli vegetali, che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione o dell'aiuto all'approvvigionamento in provenienza dal resto della Comunità sono i seguenti:

(in t)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva)	17 250 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 12 250 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del confezionamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2257/92 relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni oli vegetali per Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 2257/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2001 ⁽⁴⁾, ha stabilito, per la campagna 2000/2001, il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetali.
- (2) In attesa che entri in vigore la riforma del regime specifico di approvvigionamento, e allo scopo di non interrompere l'applicazione del regime specifico di approvvigionamento in vigore, è opportuno adottare il bilancio

per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001. Occorre quindi sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2257/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 219 del 4.8.1992, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in taluni oli vegetali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001*(in tonnellate)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
da 1507 a 1516 (eccetto 1509 e 1510)	Oli vegetali (eccetto l'olio d'oliva)	950»

REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante modifiche del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio relative al congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie di persone ed enti nonché all'esclusione del divieto di volo per agenzie ed organismi per quanto riguarda i talibani dell'Afghanistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 stabilisce l'elenco delle persone, entità e organismi colpiti da congelamento dei capitali ai sensi di detto regolamento. L'allegato VI elenca le organizzazioni e le agenzie escluse dal divieto di volo ai sensi di detto regolamento.
- (2) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha stabilito un nuovo elenco, rivisto e consolidato di persone ed enti ai quali deve essere applicato il congelamento dei capitali.
- (3) Per consentire alle banche e alle istituzioni finanziarie di applicare efficacemente le sanzioni finanziarie previste, è opportuno aggiungere un elenco in ordine alfabetico delle persone ed enti interessati a quello stabilito dal comitato per le sanzioni contro i talibani.

- (4) Il comitato per le sanzioni contro i talibani ha altresì stabilito l'elenco delle organizzazioni umanitarie che devono essere aggiunte all'elenco esistente relativo all'esclusione del divieto di volo.
- (5) Gli allegati I e VI del regolamento (CE) n. 467/2001 devono pertanto essere modificati.
- (6) Al fine di garantire l'efficacia delle relative disposizioni il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco delle persone, enti e organismi di cui all'articolo 2, stabilito dal comitato per le sanzioni contro i talibani:

1. PERSONE

- Mullah Hadji Mohammad Hassan, primo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Kandahar,
- Maulavi Abdul Kabir, secondo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Nangahar; capo del settore orientale,
- Mullah Mohammed Omar, leader dei Fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan,
- Mullah Mohammad Tahre Anwari, affari amministrativi,
- Maulavi Sayyed Haqqan, ministro degli Affari amministrativi,
- Maulavi Abdul Latif Mansur, ministro dell'Agricoltura,
- Mullah Shams-ur-Rahman, vice ministro dell'Agricoltura,
- Maulavi Attiqullah Akhund, vice ministro dell'Agricoltura,
- Maulavi Abdul Ghafoor, vice ministro dell'Agricoltura,
- Akhtar Mohammad Mansour, ministro dell'Aviazione civile e dei trasporti,
- Hadji Tahis, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Mullah Mohammad Naim, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Hidayatullah Abu Turab, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Mullah Yar Mohammad Rahimi, ministro della Comunicazione,
- Mullah Haji Alla Dad Tayeb, vice ministro della Comunicazione,
- Maulavi Abdul Razaq, ministro del Commercio,
- Maulavi Faiz Mohammad Faizan, vice ministro del Commercio,
- Maulavi Nik Mohammad, ministro del Commercio,
- Mullah Matiullah, ufficio doganale di Kabul,
- Maulavi Dadullah Akhund, ministro dell'Edilizia,
- Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, ministro della Difesa,
- Mullah Fazel M. Mazloom, vice capo di Stato maggiore,
- Mullah Baradar, vice ministro della Difesa,
- Mullah Abdul Rauf, comandante del Corpo centrale,
- Mullah Amir Khan Motaqi, ministro dell'Istruzione,
- Mullah Mohammad Nasim Hanafi, vice ministro dell'Istruzione,
- Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, vice ministro dell'Istruzione,
- Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, ministro delle Finanze,
- Mullah Arefullah Aref, vice ministro delle Finanze,
- Mullah Haji M. Ahmadi, presidente della Da Afghanistan Bank,
- Abdul Wakil Mutawakil, ministro degli Esteri,
- Abdul Rahman Zahed, vice ministro degli Esteri,
- Mullah Abdul Jalil, vice ministro degli Esteri,
- Dr. Abdul Satar Paktis, dipartimento protocollo, ministero degli Esteri,
- Maulavi Faiz, dipartimento informazione, ministero degli Esteri,
- Shams-us-Safa Aminzai, centro stampa, ministero degli Esteri,
- Maulavi Abdul Baqi, dipartimento consolare, ministero degli Esteri,
- M. Jawaz Waziri, dipartimento Nazioni Unite, ministero degli Esteri,
- Maulavi Djallalouddine Haqani, ministro per gli Affari frontalieri,
- Maulavi Abdul Hakim Monib, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Alhaj M. Ibrahim Omari, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Qari Din Mohammad, ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Hamidullah Nomani, alto funzionario del ministero dell'Istruzione superiore,
- Zabihullah Hamidi, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Arsalan Rahmani, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Maulavi Quadratullah Jamal, ministro dell'Informazione,
- Mullah Abdul Baqi, vice ministro dell'Informazione e della cultura,
- Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, vice ministro dell'Informazione e della cultura (sezione culturale),
- Maulavi Rahimullah Zurmati, vice ministro dell'Informazione e della cultura (pubblicazioni),

- Abdulhai Motmaen, dipartimento Informazione e cultura, Kandahar,
- Maulavi Mohammad Yaqoub, capo del BIA,
- Mullah Abdul Razaq, ministro dell'Interno,
- Mullah Abdul Samad Khaksar, vice ministro dell'Interno (sicurezza),
- Mohammad Sharif, vice ministro dell'Interno,
- Maulavi Noor Jalal, vice ministro dell'interno (sezione amministrativa),
- Maulavi Saed M. Azim Agha, dipartimento Passaporti e visti,
- Mullah Nooruddin Turabi, ministro della Giustizia,
- Maulavi Jalaluddine Shinwari, vice ministro della Giustizia,
- Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ministro delle Miniere e dell'industria,
- Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Mullah Abdul Salam Zaief, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Maulavi Mohammad Azam Elmi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Qari Din Mohammad Hanif, ministro della Pianificazione,
- Maulavi Ezatullah, vice ministro della Pianificazione,
- Maulavi M. Musa Hottak, vice ministro della Pianificazione,
- Mullah Mohammad Abbas Akhund, ministro della pubblica sanità,
- Sher Abbas Stanekzai, vice ministro della Pubblica sanità,
- Maulavi Mohammadullah Mati, ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Rostam Nuristani, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Hadji Molla Atiqullah, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Najibullah Haqqani, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Maulavi Moslim Haqqani, vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Maulavi Qalamudin Momand, vice ministro dell'Haj,
- Maulavi Abdul Raqib Takhari, ministro del Rimpatrio,
- Ramatullah Wahidyar, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Mohammad Sediq Akhundzada, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Maulavi Mohammad Wali, ministro del Dipartimento per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Maulavi Mohammad Salim Haqqani, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Maulavi Sayed Esmatullah Asem, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Qari Ahmadulla, ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Maulavi Ehsanullah, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Mullah Habibullah Reshad, capo del Dipartimento investigativo,
- Mullah Ahmed Jan Akhund, ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Eng. Mohammad Homayoon, vice ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Maulavi Saiduddine Sayyed, vice ministro del Lavoro e degli affari sociali,
- Maulavi Abdul Jabbar, governatore della provincia di Baghlan,
- Maulavi Nurullah Nuri, governatore della provincia di Balkh; capo del settore settentrionale,
- Muhammad Islam, governatore della provincia di Bamiyan,
- Mullah Janan, governatore della provincia di Fariab,
- Mullah Dost Mohammad, governatore della provincia di Ghazni,
- Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, governatore della provincia di Herat,
- Maulavi Abdul Bari, governatore della provincia di Helmand,
- Maulavi Walijan, governatore della provincia di Jawzjan,
- Mullah M. Hasan Rahmani, governatore della provincia di Kandahar,
- Mullah Manan Nyazi, governatore della provincia di Kabul,
- Maulavi A. Wahed Shafiq, vice governatore della provincia di Kabul,
- Alhaj Mullah Sadudin Sayed, sindaco di Kabul,
- Maulavi Shafiqullah Mohammadi, governatore della provincia di Khost,
- Maulavi Nazar Mohammad, governatore della provincia di Kunduz,
- M. Eshaq, governatore della provincia di Laghman,
- Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, governatore della provincia di Logar,
- Maulavi Hamsudin, governatore della provincia di Wardak (Maidan),
- Maulavi A. Kabir, governatore della provincia di Nangarhar,
- Mullah M. Rasul, governatore della provincia di Nimroz,
- Maulavi Tawana, governatore della provincia di Paktia,
- Mullah M. Shafiq, governatore della provincia di Samangan,

- Maulavi Aminullah Amin, governatore della provincia di Saripul,
- Maulavi Abdulhai Salek, governatore della provincia di Urouzgan,
- Maulavi Ahmad Jan, governatore della provincia di Zabol,
- Noor Mohammad Saqib, presidente della Corte suprema,
- Maulavi Sanani, capo di Dar-ul-Efta,
- Maulavi Samiullah Muazen, alta Corte,
- Maulavi Shahabuddin Delawar, alta Corte,
- Abdul Rahman Agha, presidente del tribunale militare,
- Mullah Mustasaed, presidente dell'accademia delle scienze,
- Maulavi Esmatullah Asem, segretario generale della Società afghana della mezzaluna rossa (ARCS),
- Maulavi Qalamuddin, presidente del Comitato olimpico,
- Abdul Salam Zaef, ambasciatore dei talibani in Pakistan,
- Abdul Hakim Mujahid, inviato dei talibani presso le Nazioni Unite,
- Generale Rahmatullah Safi, rappresentante dei talibani in Europa,
- Mullah Hamidullah, capo della Ariana Afghan Airlines,
- Alhaj Mullah Sadruddin, sindaco di Kabul,
- Amir Khan Muttaqi, rappresentante dei talibani ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite,
- Jan Mohammad Madani, incaricato d'affari, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Shamsalah Kmalzada, secondo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Azizirahman, terzo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Mawlawi Abdul Manan, addetto commerciale, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- incaricato d'affari dei talibani a Riyadh, Malawi Abdul Wahab,

“AMBASCIATA” DEI TALIBANI, ISLAMABAD

- Mullah Abdul Salam Zaef (ambasciatore straordinario e plenipotenziario),
- Habibullah Fauzi (primo segretario/vice capo missione),
- Mohammad Sohail Shaheen (secondo segretario),
- Mohammad Sarwar Siddiqmal (terzo segretario),
- Mullah Mohammad Zahid (terzo segretario),
- Generale Abdul Qadeer (addetto militare),
- Maulavi Nazirullah Anafi (addetto commerciale),
- Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (addetto al rimpatrio),
- Mohammad Daud (addetto amministrativo),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, PESHAWAR

- Maulavi Najibullah (console generale),
- Qari Abdul Wali (primo segretario),
- Syed Allamuddin (secondo segretario),
- Maulavi Akhtar Mohammad (addetto all'istruzione),
- Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (rappresentante commerciale),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, KARACHI

- Maulavi Rahamatullah Kakazada (console generale),
- Mufti Mohammad Aleem Noorani (primo segretario),
- Haji Abdul Ghafar Shenwary (terzo segretario),
- Maulavi Gul Ahmad Hakimi (addetto commerciale),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, QUETTA

- Maulavi Abdullah Murad (console generale),
- Maulavi Abdul Haiy Aazem (primo segretario),
- Maulavi Hamdullah (addetto al rimpatrio).

2. ENTI E ORGANISMI

- Ariana Afghan Airlines (già Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines,
- Banke Millie Afghan (aka Afghan National Bank; aka Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,

- Da Afghanistan Bank (aka Bank of Afghanistan; aka Central Bank of Afghanistan; aka The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Da Afghanistan Bank,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India,
- De Afghanistan Momtaz Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito.

3. PERSONE ED ENTI ASSOCIATI A USAMA BIN LADEN (UBL), COMPRESI QUELLI DELL'ORGANIZZAZIONE AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 28.7.1957 in Arabia Saudita. Privato di cittadinanza saudita è ufficialmente cittadino afgano,
- Muhammad 'Atif (aka Abu Hafis). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di UBL,
- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nato il 19.6.1951 a Giza, Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Ex leader della Jihad islamica egiziana, ora amico intimo di UBL,
- Sa'd Al-Sharif. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato e amico intimo di UBL. Presunto responsabile dell'organizzazione finanziaria di UBL,
- Saif Al-'Adil. Nato nel 1963 circa in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di UBL,
- Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Nato nel 1960 circa nella provincia di Nangahar, Afghanistan. Cittadino afgano. Coordinatore della sicurezza di UBL,
- Ahmad Sa'id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo, Egitto. Presunte cittadinanze egiziana e canadese,
- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka Abu Zubaida e Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nato il 12.3.1971 a Riyadh, Arabia Saudita. Presunte cittadinanze saudita, palestinese e giordana. Amico intimo di UBL e passatore a fini terroristici,
- Saqar Al-Jadawi. Nato nel 1965 circa. Presunte cittadinanze yemenita e saudita. Sostenitore di UBL,
- Bilal Bin Marwan. Nato nel 1947 circa. Luogotenente di UBL.

Elenco delle persone, enti e organismi di cui all'articolo 2, secondo l'ordine alfabetico dei cognomi

1. PERSONE

- Agha, Abdul Rahman, presidente del tribunale militare,
- Agha, Saed M. Azim, Maulavi, dipartimento Passaporti e visti,
- Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi, ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Ahmadi, Haji M., Mullah, presidente della Da Afghanistan Bank,
- Ahmadulla, Qari, ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Akhund, Ahmed Jan, Mullah, ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah, ministro delle Miniere e dell'industria,
- Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah, ministro della Difesa,
- Akhund, Attiqullah, Maulavi, vice ministro dell'Agricoltura,
- Akhund, Dadullah, Maulavi, ministro dell'Edilizia,
- Akhund, Mohammad Abbas, Mullah, ministro della Pubblica sanità,
- Akhundzada, Mohammad Sediq, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Amin, Aminullah, Maulavi, governatore della provincia di Saripul,
- Aminzai, Shams-us-Safa, centro stampa, ministero degli Esteri,
- Anwari, Mohammad Tahre, Mullah, affari amministrativi,
- Aref, Arefullah, Mullah, vice ministro delle Finanze,
- Asem, Esmatullah, Maulavi, segretario generale della Società afghana della mezzaluna rossa (ARCS),
- Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi, vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Atiqullah, Hadji Molla, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Azizirahman, terzo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Baqi, Abdul, Mullah, vice ministro dell'Informazione e della cultura,
- Baq, Abdul, Maulavi, dipartimento consolare, ministero degli Esteri,
- Baradar, Mullah, vice ministro della Difesa,
- Bari, Abdul, Maulavi, governatore della provincia di Helmand,
- Delawar, Shahabuddin, Maulavi, alta Corte,

- Ehsanullah, Maulavi, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Elmi, Mohammad Azam, Maulavi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Eshaq M., governatore della provincia di Laghman,
- Ezatullah, Maulavi, vice ministro della Pianificazione,
- Faiz, Maulavi, dipartimento informazione, ministero degli Esteri,
- Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi, vice ministro del Commercio,
- Ghafoor, Abdul, Maulavi, vice ministro dell'Agricoltura,
- Hamidi, Zabihullah, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Hamidullah, Mullah, capo della Ariana Afghan Airlines,
- Hamsudin, Maulavi, governatore della provincia di Wardak (Maidan),
- Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah, vice ministro dell'Istruzione,
- Hanif, Qari Din Mohammad, ministro della Pianificazione,
- Haqani, Djallalouddine, Maulavi, ministro per gli Affari frontalieri,
- Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Haqqan, Sayyed, Maulavi, ministro degli Affari amministrativi,
- Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi, vice ministro per la Prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Haqqani, Moslim, Maulavi, vice ministro dell'Haj e delle questioni religiose,
- Haqqani, Najibullah, Maulavi, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Hassan, Hadji Mohammad, Mullah, primo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Kandahar,
- Homayoon, Mohammad, ing., vice ministro per le Risorse idriche ed elettriche,
- Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi, vice ministro dell'Informazione e della cultura (sezione culturale),
- Hottak, M. Musa, Maulavi, vice ministro della Pianificazione,
- Islam, Muhammad, governatore della provincia di Bamiyan,
- Jabbar, Abdul, Maulavi, governatore della provincia di Baghlan,
- Jalal, Noor, Maulavi, vice ministro dell'Interno (sezione amministrativa),
- Jalil, Abdul, Mullah, vice ministro degli Esteri,
- Jamal, Quadratullah, Maulavi, ministro dell'Informazione,
- Jan, Ahmad, Maulavi, governatore della provincia di Zabol,
- Janan, Mullah, governatore della provincia di Fariab,
- Kabir, A., Maulavi, governatore della provincia di Nangarhar,
- Kabir, Abdul, Maulavi, secondo vicepresidente, Consiglio dei ministri; governatore della provincia di Nangahar; capo del settore orientale,
- Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi, governatore della provincia di Herat,
- Khaksar, Abdul Samad, Mullah, vice ministro dell'Interno (sicurezza),
- Kmalzada Shamsalah, secondo segretario, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Madani, Jan Mohammad, incaricato d'affari, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi, governatore della provincia di Logar,
- Manan, Mawlawi Abdul, addetto commerciale, ambasciata dei talibani, Abu Dhabi,
- Mansour, Akhtar Mohammad, ministro dell'Aviazione civile e dei trasporti,
- Mansur, Abdul Latif, Maulavi, ministro dell'Agricoltura,
- Mati, Mohammadullah, Maulavi, ministro dei Lavori pubblici,
- Matiullah, Mullah, ufficio doganale di Kabul,
- Mazloom, Fazel M, Mullah., vice capo di Stato maggiore,
- Mohammad, Dost, Mullah, governatore della provincia di Ghazni,
- Mohammad, Nazar, Maulavi, governatore della provincia di Kunduz,
- Mohammad, Nik, Maulavi, vice ministro del Commercio,
- Mohammad, Qari Din, ministro dell'Istruzione superiore,
- Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi, governatore della provincia di Khost,
- Momand, Qalamudin, Maulavi, vice ministro dell'Haj,
- Monib, Abdul Hakim, Maulavi, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Motaqi, Amir Khan, Mullah, ministro dell'Istruzione,
- Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah, ministro delle Finanze,
- Motmaen, Abdulhai, dipartimento informazione e cultura, Kandahar,
- Muazen, Samiullah, Maulavi, alta Corte,
- Mujahid, Abdul Hakim, inviato dei talibani presso le Nazioni Unite,
- Mustasaed, Mullah, presidente dell'Accademia delle scienze,
- Mutawakil, Abdul Wakil, ministro degli Esteri,
- Muttaqi, Amir Khan, rappresentante dei talibani ai colloqui condotti dalle Nazioni Unite,

- Naim, Mohammad, Mullah, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Nomani, Hamidullah, Maulavi, alto funzionario del ministero dell'Istruzione superiore,
- Nuri, Maulavi Nurullah, governatore della provincia di Balkh; capo del settore settentrionale,
- Nuristani, Rostam, Maulavi, vice ministro dei Lavori pubblici,
- Nyazi, Manan, Mullah, governatore della provincia di Kabul,
- Omar, Mohammed, Mullah, leader dei Fedeli ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan,
- Omari, Alhaj M. Ibrahim, vice ministro per gli Affari frontalieri,
- Paktis, Abdul Satar, Dr, dipartimento del protocollo, ministero degli Esteri,
- Qalamuddin, Maulavi, presidente del Comitato olimpico,
- Rahimi, Yar Mohammad Mullah, ministro della Comunicazione,
- Rahmani, M. Hasan, Mullah, governatore della provincia di Kandahar,
- Rahmani, Arsalan, Maulavi, vice ministro dell'Istruzione superiore,
- Rasul, M, Mullah., governatore della provincia di Nimroz,
- Rauf, Abdul, Mullah, comandante del corpo centrale,
- Razaq, Abdul, Mullah, ministro dell'Interno,
- Razaq, Abdul, Maulavi, ministro del Commercio,
- Reshad, Habibullah, Mullah, capo del Dipartimento investigativo,
- Sadruddin, Alhaj, Mullah, sindaco di Kabul,
- Safi, Rahmatullah, Generale, rappresentante dei talibani in Europa,
- Salek, Abdulhai, Maulavi, governatore della provincia di Urouzgan Province,
- Sanani, Maulavi, capo di Dar-ul-Efta,
- Saqib, Noor Mohammad, presidente della Corte suprema,
- Sayed, Alhaj Mullah Sadudin, sindaco di Kabul,
- Sayyed, Saiduddine, Maulavi, vice ministro del Lavoro e degli affari sociali,
- Shafiq, M, Mullah., governatore della provincia di Samangan,
- Shafiq, A. Wahed, Maulavi, vice governatore della provincia di Kabul Province,
- Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi, vice ministro dell'Istruzione,
- Shams-ur-Rahman, Mullah, vice ministro dell'Agricoltura,
- Sharif, Mohammad, vice ministro dell'Interno,
- Shinwari, Jalaluddine, Maulavi, vice ministro della Giustizia,
- Stanekzai, Sher Abbas, vice ministro della Pubblica sanità,
- Tahis, Hadji, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Takhari, Abdul Raqib, Maulavi, ministro del Rimpatrio,
- Tawana, Maulavi, governatore della provincia di Paktia,
- Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah, vice ministro della Comunicazione,
- Turab, Hidayatullah Abu, vice ministro dell'Aviazione civile,
- Turabi, Nooruddin, Mullah, ministro della Giustizia,
- Wahab, Malawi Abdul Taliban, incaricato d'affari a Riyadh,
- Wahidyar, Ramatullah, vice ministro dei Martiri e del rimpatrio,
- Wali, Mohammad, Maulavi, ministro del Dipartimento per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù,
- Walijan, Maulavi, governatore della provincia di Jawzjan,
- Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi, vice ministro della Sicurezza (Intelligence),
- Waziri, M. Jawaz, dipartimento ONU, ministero degli Esteri,
- Yaqoub, Mohammad, Maulavi, capo del BIA,
- Zaef, Abdul Salam, ambasciatore dei talibani in Pakistan,
- Zahed, Abdul Rahman, vice ministro degli Esteri,
- Zaief, Abdul Salam, Mullah, vice ministro delle Miniere e dell'industria,
- Zurmati, Maulavi Rahimullah, vice ministro dell'Informazione e della cultura (pubblicazioni),

"AMBASCIATA" DEI TALIBANI, ISLAMABAD

- Anafi, Nazirullah, Maulavi (addetto commerciale),
- Daud, Mohammad (addetto amministrativo),
- Fauzi, Habibullah (primo segretario/vice capo missione),
- Qadeer, Abdul, Generale (addetto militare),
- Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (addetto al rimpatrio),

- Shaheen, Mohammad Sohail (secondo segretario),
- Siddiqmal, Mohammad Sarwar (terzo segretario),
- Zaef, Abdul Salam, Mullah (ambasciatore straordinario e plenipotenziario),
- Zahid, Mohammad, Mullah (terzo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, PESHAWAR

- Allamuddin, Syed (secondo segretario),
- Mohammad, Akhtar, Maulavi (addetto all'istruzione),
- Najibullah, Maulavi (console generale),
- Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (rappresentante commerciale),
- Wali, Qari Abdul (primo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, KARACHI

- Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (addetto commerciale),
- Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (console generale),
- Noorani, Mufti Mohammad Aleem (primo segretario),
- Shenwary, Haji Abdul Ghafar (terzo segretario),

“CONSOLATO GENERALE” DEI TALIBANI, QUETTA

- Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (primo segretario),
- Hamdullah, Maulavi (addetto al rimpatrio),
- Murad, Abdullah, Maulavi (console generale).

2. ENTI E ORGANISMI

- Ariana Afghan Airlines (già Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines,
- Banke Millie Afghan (aka Afghan National Bank; aka Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,
- Da Afghanistan Bank (aka Bank of Afghanistan; aka Central Bank of Afghanistan; aka The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Da Afghanistan Bank,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Citibank, New Delhi, India,
- Account of Ariana Afghan Airlines in Punjab National Bank, New Delhi, India,
- De Afghanistan Momtaz Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito.

3. PERSONE ED ENTI ASSOCIATI A USAMA BIN LADEN (UBL), COMPRESI QUELLI DELL'ORGANIZZAZIONE AL-QAIDA

- Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (aka Abu Abdallah Abd Al-Hakim). Nato il 28.7.1957 in Arabia Saudita. Ora che gli è stata ritirata la cittadinanza saudita, è ufficialmente cittadino afgano,
- Muhammad 'Atif (aka Abu Hafs). Nato (probabilmente) nel 1944 in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Primo luogotenente di UBL,
- Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nato il 19.6.1951 a Giza, Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Ex leader della Jihad islamica egiziana, ora amico intimo di UBL,
- Sa'd Al-Sharif. Nato nel 1969 circa in Arabia Saudita. Cognato e amico intimo di UBL. Presunto responsabile dell'organizzazione finanziaria di UBL,
- Saif Al-'Adil. Nato nel 1963 circa in Egitto. Presunta cittadinanza egiziana. Responsabile della sicurezza di UBL,
- Amin Al-Haq (aka Muhammad Amin). Nato nel 1960 circa nella provincia di Nangahar, Afghanistan. Cittadino afgano. Coordinatore della sicurezza di UBL,
- Ahmad Sa'id Al-Kadr (aka Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nato l'1.3.1948 al Cairo, Egitto. Presunte cittadinanze egiziana e canadese,
- Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (aka Abu Zubaida e Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nato il 12.3.1971 a Riyadh, Arabia Saudita. Presunte cittadinanze saudita, palestinese e giordana. Amico intimo di UBL e passatore a fini terroristici,
- Saqar Al-Jadawi. Nato nel 1965 circa. Presunte cittadinanze yemenita e saudita. Sostenitore di UBL,
- Bilal Bin Marwan. Nato nel 1947 circa. Luogotenente di UBL».

ALLEGATO II

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 467/2001 è così modificato:

- 1) Nella rubrica «Organizzazioni non governative e organizzazioni umanitarie internazionali»:
 - a) il riferimento al Danish Committee for Aid to Afghan Refugees è sostituito dal seguente:

«Danish Committee for Aid to Afghan Refugees, Borbjergade 10, 3rd floor, POB 53, DK-1002 Copenhagen K, Denmark; 10 Gul Mohar Lane, GOP Box 855 University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan»;
 - b) il riferimento al Danish De-Mining Group è sostituito dal seguente:

«Danish De-Mining Group, Borbjergade 10, DK-1002 Copenhagen K, Denmark; 5 Gul Town, G.O.R. Road, Ajacent Chaman Housing Scheme, Quetta»;
 - c) sono aggiunti i seguenti nomi:
 - Afghan/German Basic Education (AG BAS-Ed), 55 DB, Sayed Jamaludin, Afghani Road, University Town, Peshawar, Pakistan,
 - Afghans' Health and Social Assistance Organisation AHSAO, Old Bara Road, Abdara Road University Town, Peshawar, Pakistan,
 - Afghan/German Help Coordination Office (AGHCO), House #106, Street, 5, Sector H4, Phase 2, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,
 - Afghan Obstetrics and Gynaecology Hospital, House #1, Street #16, Taj Abad, Peshawar, Pakistan,
 - Afghan Technical Consultants (ATC), 45, D/4, Old Jamrud Road, University Town, Peshawar, Pakistan,
 - Agency for Rehabilitation and Energy Conservation in Afganistan (AREA), 3-39-D-3, Sayed Jamaluddin Afghani Lane, University Town, PO Box 709, Peshawar, Pakistan,
 - Central Aghanistan Welfare Committee (CAWC), H #412, Main Road No-2, Phase 4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,
 - Coordination of Humanitarian Assitance (CHA), House #95, Street 6, N3, Phase 4, Hayatabad, Peshawar, Pakistan,
 - Dental Clinic for Afghanistan Refugees (DCAR), PO Box 356 GPO, Peshawar, Pakistan,
 - Helping Afghan Farmers Organization (HAFO), 53-B Park Avenue, University Town, Peshawar, Pakistan,
 - Hammer Forum e.v., Kabul, Afghanistan,
 - Humanitarian Medical Relief Body (HMRB), UPO Box No 1012, University Town, Peshawar, NWFP, Pakistan,
 - Multi-ethnic Afghan Schools and Humanitarian Assistance (MASHA), Jabar Niem Supermarket, Kolola Pushta, Kabul, Afghanistan,
 - Norwegian Project Office/Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (NPO/RRAA), 15-B, Old Jamrud Road, University Town, UPO Box 832, Peshawar, Pakistan,
 - ZOA Refugee Care, Sleutellbloemstraat 8, Apeldoorn, the Netherlands.»
- 2) Nella rubrica «Organizzazioni non governative afgbane» sono aggiunti i seguenti nomi:
 - Afghan-German Technical Training Programme (AGTTP), House #106, Opposite Zarghona School, Qala-e-Fathullah, Kabul, Afghanistan,
 - Afghan-Turk CAG Educational (ATCE), Istanbul District Faith, Devrisali Bestan, Dolapli No 25, Istanbul, Turchia.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, recante una misura specifica a favore di taluni legumi da granella ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 811/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella. L'articolo 1, lettera a), precisa che le superfici in causa devono essere state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali.
- (2) La situazione climatologica straordinaria verificatasi in Portogallo e in talune regioni della Spagna, non ha consentito alle colture di svilupparsi normalmente e di produrre una quantità significativa di sementi, per cui le rese previste sono molto inferiori alla media e l'operazione di raccolta risulta non redditizia sul piano economico. Di conseguenza, la mancanza di tale operazione fa perdere ai produttori interessati il beneficio dell'aiuto all'ettaro, non essendo stata rispettata la condizione della raccolta.
- (3) La situazione sopra descritta giustifica la concessione di una deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 per quanto riguarda l'obbligo della raccolta.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002 e in deroga all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1644/96, in Portogallo e in Spagna ad eccezione delle regioni delle Comunità autonome di Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Canarias, le superfici seminate a legumi da granella che non sono state sottoposte a raccolta continuano ad essere ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 a condizione che:

- le superfici in causa non siano state destinate ad altre colture fino al periodo normale di raccolta dei legumi da granella,
- siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1644/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2001 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2001

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2001 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 282 del 5.10.2000, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 18.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Ortofrutticoli e cereali

ITALIA

Limone Costa d'Amalfi (IGP)

DECISIONE N. 1357/2001/CECA DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001**

recante modifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, tra l'altro, dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾ (di seguito denominata «la decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2113/2000/CECA ⁽⁴⁾ (di seguito denominata «la decisione definitiva»), il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 10,7 % sulle importazioni di bobine laminate a caldo (di seguito denominate «il prodotto in esame») originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni di alcune società indiane specificamente menzionate a cui si applicava un'aliquota inferiore del dazio o che non erano oggetto di alcun dazio.

B. PROCEDIMENTO IN CORSO

- (2) In seguito, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame della decisione definitiva relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, da parte del produttore esportatore indiano Ispat Industries Ltd (di seguito denominato «la società interessata»). Questa società ha affermato di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani oggetto delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. Ha inoltre dichiarato di non avere esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo iniziale dell'inchiesta (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998), ma di averlo fatto successivamente.
- (3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso preso in considerazione nella decisione definitiva.
- (4) La Commissione ha esaminato le prove presentate dalla società interessata e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. Sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di comunicare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con decisione n. 2113/2000/CECA, un riesame della decisione definitiva ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base per quanto riguarda la società interessata, e ha aperto un'inchiesta.
- (5) Con la decisione che avvia il riesame, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping imposto dalla decisione definitiva per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame prodotto ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha chiesto alle autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, della decisione di base, di adottare misure adeguate per assicurare la registrazione di tali importazioni.
- (6) La Commissione ha informato la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Ha inoltre fornito alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna richiesta in tal senso è stata però presentata alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 6.10.2000, pag. 3.

- (7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata e ne ha ricevuto risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società interessata.
- (8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).

C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (9) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo iniziale dell'inchiesta e che le sue esportazioni nella Comunità erano iniziate in un momento successivo a tale periodo.
- (10) Inoltre, la società ha potuto fornire ampia prova del fatto che non era collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.
- (11) È confermato quindi che la società interessata deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base e che occorre di conseguenza determinarne il margine di dumping individuale.

2. Dumping

Valore normale

- (12) Per quanto riguarda il calcolo del valore normale, la Commissione ha determinato in primo luogo, per la società interessata, se le sue vendite complessive di bobine laminate a caldo sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue vendite complessive per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative in quanto il volume totale di tali vendite realizzate dal produttore esportatore corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità.
- (13) La Commissione ha quindi identificato quei tipi di bobine laminate a caldo venduti dalla società interessata sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai modelli venduti per l'esportazione nella Comunità. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che i tipi e le dimensioni del prodotto in esame esportato nella Comunità dalla società interessata sono identici o comparabili a quelli dei prodotti venduti sul suo mercato interno.
- (14) Per ciascuno dei tipi di prodotto esportati nella Comunità dal produttore esportatore e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti sul suo mercato interno, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione di base. Le vendite realizzate sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative.
- (15) Si è infine esaminato se le vendite interne di ciascun tipo fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite del prodotto in esame effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (di seguito denominate «vendite remunerative») rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate nel periodo dell'inchiesta, remunerative o no. Quando il volume delle vendite remunerative del prodotto in esame rappresentava meno dell'80 % ma almeno il 10 % o più del volume complessivo delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi applicati alle sole vendite remunerative.
- (16) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto in esame era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di questo determinato tipo di prodotto era insufficiente per poterne utilizzare il prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale.

- (17) Quando non è stato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno dalla società interessata, si è deciso di utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno o dei prezzi sul mercato interno di altri tipi simili di prodotto. Dal momento che la presente inchiesta riguarda un'unica società, la prima delle due opzioni non era praticabile. Quanto al ricorso a tipi simili di prodotto, la varietà dei diversi tipi di prodotto e dei fattori che li caratterizzano avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali avrebbero dovuto essere basati su stime. È stato pertanto considerato che il valore costruito della società interessata rappresentasse una base più idonea per la determinazione del valore normale.
- (18) In seguito ai test di cui sopra, per 33 tipi di prodotto il calcolo del valore normale si è basato sui prezzi di vendita effettivi sul mercato interno delle bobine laminate a caldo, mentre per tutti gli altri tipi (1006) si è dovuto calcolare il valore normale in base a un valore normale costruito stabilito a partire dai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati in questione, maggiorati di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione di base.
- (19) A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dalla società interessata sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili in quanto il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (20) La società interessata ha chiesto un adeguamento del costo di produzione per i costi di avviamento dovuti a un basso indice di utilizzazione delle capacità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione di base.
- (21) Si è accertato che sui costi sostenuti dalla società interessata durante il periodo dell'inchiesta ha inciso l'uso di nuovi impianti di produzione che hanno richiesto investimenti molto elevati e che hanno registrato un basso indice di utilizzazione delle capacità. Si è inoltre stabilito che tale basso indice di utilizzazione delle capacità era dovuto in parte ad operazioni di avviamento. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione di base, la Commissione ha applicato un adeguamento per il costo di produzione della società interessata per l'intero periodo dell'inchiesta affinché riflettesse i costi effettivi sostenuti negli ultimi tre mesi di tale periodo, che corrispondono al momento in cui la società è stata considerata operativa dal punto di vista commerciale ai sensi della legislazione indiana applicabile.

Prezzo all'esportazione

- (22) Poiché tutte le vendite all'esportazione nella Comunità venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, della decisione di base, vale a dire sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (23) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, della decisione di base.
- (24) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti per le vendite all'esportazione, ad eccezione di quello per le commissioni che era stato registrato due volte. Gli adeguamenti si riferiscono ai costi per il trasporto interno, altre spese di trasporto, commissioni bancarie, altri oneri e imballaggio.
- (25) Sono ugualmente state accolte tutte le richieste di adeguamento presentate dalla società interessata per le vendite sul mercato interno, ad eccezione di quella per la restituzione dei dazi.
- (26) L'adeguamento richiesto per la restituzione dei dazi è stato calcolato sulla base dei crediti ottenuti nel quadro dello strumento o regime DEPB descritto al considerando 40 della decisione n. 284/2000/CECA della Commissione ⁽¹⁾ che ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario dell'India. Tale programma dipende dai quantitativi di vendite per l'esportazione, a prescindere dal fatto che siano stati versati dazi all'importazione o che siano state effettivamente importate materie prime. Dal momento che la società interessata ha importato soltanto quantitativi trascurabili di materie prime, non ha potuto dimostrare che le materie importate erano state incorporate fisicamente nel prodotto finale venduto sul mercato interno del produttore esportatore. Pertanto, non si è potuto concedere questo adeguamento in quanto non sono soddisfatti i requisiti previsti dalla decisione di base.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 44.

Margine di dumping

- (27) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, della decisione di base, il margine di dumping è stato calcolato effettuando il confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione.
- (28) Tale media ponderata del margine di dumping calcolato per la società interessata, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 46,5 %.

D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (29) Tenuto conto di quanto precede, si è ritenuto che un dazio antidumping definitivo debba essere istituito al livello del margine di dumping accertato, ma che esso, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione di base, non debba essere superiore al margine di pregiudizio unico a livello nazionale stabilito per l'India con la decisione definitiva nell'inchiesta antidumping iniziale.
- (30) Non è possibile determinare alcun margine di pregiudizio individuale in un riesame relativo ai «nuovi esportatori», poiché la portata dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, è limitata all'esame del margine di dumping individuale.
- (31) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione n. 1889/98/CECA della Commissione ⁽¹⁾ e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (32) Nella fattispecie, si è accertato che tutti gli strumenti o regimi esaminati dall'inchiesta in India costituiscono sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della suddetta decisione n. 1889/98/CECA. Le sovvenzioni possono in quanto tali incidere sui prezzi all'esportazione dei produttori esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. In altri termini, il margine di dumping calcolato è interamente o in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, è necessario adeguare il dazio antidumping affinché corrisponda al margine di dumping effettivo rimanente dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

E. ADEGUAMENTO DEL DAZIO ANTIDUMPING APPLICABILE ALLA JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LTD

- (33) La società Jindal Vijayanagar Steel Ltd ha presentato domanda per essere sottoposta a un riesame accelerato, conformemente all'articolo 20 della decisione n. 1889/98/CECA, senza tuttavia chiedere un riesame del dazio antidumping ad essa applicabile. In seguito all'apertura di un riesame ⁽²⁾, per tale impresa è stata stabilita un'aliquota individuale del dazio compensativo pari al 5,7 %. Dato che, ai sensi del considerando 255 della decisione n. 283/2000/CECA, il dazio antidumping viene calcolato come la differenza tra il margine di pregiudizio e la sovvenzione all'esportazione determinati, è necessario adeguare il dazio antidumping applicabile. Il margine di pregiudizio attribuito alla Jindal Vijayanagar Steel Ltd è il margine di pregiudizio residuo del 23,8 %. Di conseguenza, il dazio antidumping applicabile ai prodotti esportati nella Comunità da tale società deve essere fissato al 18,1 %.
- (34) Pertanto, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tenuto conto inoltre delle conclusioni del parallelo procedimento antisovvenzioni, è la seguente:

Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)	Margine di sovvenzione all'esportazione (%)	Dazio compensativo proposto (%)	Dazio antidumping da istituire (%)
Ispat Industries Ltd	46,5	23,8	8,8	8,8	15
Jindal Vijayanagar Steel Ltd	56,3	23,8	5,7	5,7	18,1

⁽¹⁾ GU L 245 del 7.9.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 201 del 14.7.2000, pag. 2.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (35) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la Ispat Industries Ltd, il dazio antidumping applicabile a detta società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data d'inizio del presente riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 della decisione n. 2113/2000/CECA.

G. IMPEGNO

- (36) La società interessata, Ispat Industries Ltd, ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base.
- (37) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno sia accettabile in quanto eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli del dumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (38) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di un impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Ispat Industries Ltd e contenente le informazioni elencate in allegato. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alle autorità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.
- (39) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, della decisione di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (40) Alle società interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle loro esportazioni nella Comunità.
- (41) Il presente riesame non incide sulla data in cui la decisione n. 283/2000/CECA scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della decisione di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, è modificato aggiungendo alla fine della sezione «India» il testo seguente:

Società	Aliquota del dazio AD	Codice addizionale Taric
«Ispat Industries Ltd, Park Plaza, 71 Park Street, Calcutta - 700 016, India	15 %	A204
Jindal Vijayanagar Steel Ltd, Jindal Mansion, 5-A. G. Deshmukh Marg, Bombay - 400 026, India	18,1 %	A270»

2. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 della decisione n. 2113/2000/CECA.

3. Salvo disposizione contraria, si applicano le norme del codice doganale comunitario e della relativa legislazione.

Articolo 2

1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) a un primo acquirente indipendente operante come importatore nella Comunità dalla Ispat Industries Ltd, codice addizionale Taric A204, sono esenti dal dazio antidumping istituito all'articolo 1, a condizione che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Ispat Industries Ltd e contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato alla presente decisione. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura commerciale.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. L'intestazione «**Fattura commerciale che accompagna merci assoggettate a un impegno**»
 2. Il nome della società che rilascia la fattura commerciale
 3. Il numero della fattura commerciale
 4. La data di rilascio della fattura commerciale
 5. Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nella decisione)
 6. L'esatta descrizione delle merci, compresi:
 - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
 - il numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno offerto dal produttore esportatore in questione),
 - le specifiche tecniche del numero di codice del prodotto,
 - il codice NC,
 - la quantità (in tonnellate).
 7. La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - il prezzo per tonnellata,
 - le condizioni di pagamento applicabili,
 - le condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni complessivi.
 8. Il nome del primo acquirente indipendente operante come importatore al quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
 9. Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla Ispat Industries Ltd e accettato dalla Commissione europea con decisione n. 1357/2001/CECA. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1358/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante misure specifiche in materia di comunicazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2826/2000 ha armonizzato e semplificato le regole esistenti a livello settoriale. Nel settore delle carni bovine, queste regole riguardano soltanto la promozione delle carni di qualità e le informazioni sul sistema di etichettatura.
- (2) Nel frattempo la crisi della BSE ha determinato un calo significativo del consumo di carni bovine in vari Stati membri. Per far fronte alla gravità della situazione è necessario adottare urgentemente misure speciali relative a programmi di comunicazione allo scopo di ripristinare la fiducia dei consumatori in tali prodotti.
- (3) Per ragioni di efficacia tali misure derogano alle disposizioni esistenti, in particolare ampliandone il campo di applicazione e adattando la procedura di approvazione dei programmi nonché le norme di finanziamento, e permettono in tal modo la transizione da tali disposizioni al nuovo regime previsto dal regolamento (CE) n. 2826/2000.
- (4) Tenendo conto della situazione del mercato è necessario che i programmi di comunicazione presentati dalle organizzazioni professionali o interprofessionali, relativi all'intera filiera o a vari segmenti della stessa, compreso lo stadio del consumo, siano composti da una prima parte di carattere informativo, destinata a rassicurare i consumatori mettendoli al corrente degli aspetti più significativi della normativa comunitaria e nazionale, soprattutto in materia di sicurezza alimentare. È concessa la precedenza ai programmi che interessano vari stadi della filiera, compreso quello del consumo.
- (5) Alla prima parte informativa potrà far seguito una parte promozionale in una fase ulteriore. Queste misure devono tener conto dei risultati della valutazione delle misure di promozione adottate in precedenza.
- (6) Per evitare qualsiasi rischio di distorsione della concorrenza occorre fissare i criteri da rispettare per quanto riguarda il riferimento all'origine particolare del prodotto oggetto dei programmi.
- (7) Occorre stabilire la procedura per la presentazione e l'approvazione dei programmi e per la selezione dell'or-

ganismo incaricato della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza possibile.

- (8) È opportuno stabilire i criteri di valutazione dei programmi da parte degli Stati membri.
- (9) Per garantire la coerenza e l'efficacia dei programmi è opportuno fissare linee direttrici che definiscano gli orientamenti generali sui principali aspetti dei programmi stessi.
- (10) Stante l'attuale situazione del mercato delle carni bovine, che a più riprese ha subito perturbazioni, è opportuno permettere alla Commissione di adattare i programmi già approvati in modo da far fronte ai problemi eventualmente determinati dall'andamento del mercato.
- (11) Per completare e sviluppare le azioni condotte dalle organizzazioni professionali o interprofessionali o quelle condotte dalla Commissione, soprattutto negli Stati membri in cui la filiera non è ben organizzata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di presentare programmi di informazione, concernenti ad esempio l'organizzazione di conferenze, di seminari e di reti di informazione. È inoltre opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le iniziative prese a livello nazionale in vista del coordinamento necessario tra i servizi della Commissione e le organizzazioni professionali o interprofessionali responsabili ai fini della creazione di reti d'informazione.
- (12) Occorre definire i criteri di finanziamento delle azioni sopra descritte. In linea di massima è opportuno che la Comunità assuma a proprio carico soltanto una parte dei costi di tali azioni in modo da responsabilizzare le organizzazioni e gli Stati membri interessati. Tuttavia, la Comunità dovrebbe finanziare per intero i costi relativi alla valutazione dei risultati dei programmi presentati dalle organizzazioni ad opera di un organismo indipendente.
- (13) La gestione amministrativa e finanziaria dei contratti di promozione conclusi con le organizzazioni proponenti rientra nel disposto del regolamento (CE) n. 481/1999 della Commissione, del 4 marzo 1999, che stabilisce le modalità generali relative alla gestione dei programmi di promozione per determinati prodotti agricoli ⁽²⁾. Occorre applicare tali regole, fatti salvi determinati adattamenti ai contratti previsti dal presente regolamento.
- (14) Per regolare le relazioni finanziarie tra la Commissione e gli Stati membri che realizzano le azioni di informazione, è opportuno concludere una convenzione che disciplini tale relazioni.

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 57 del 5.3.1999, pag. 8.

- (15) La riunione congiunta dei comitati di gestione e di promozione dei prodotti agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità può partecipare al finanziamento di programmi di comunicazione costituiti da un insieme coerente di azioni di informazione sulle carni bovine, presentati da organizzazioni professionali o interprofessionali rappresentative del mercato di tali prodotti.

Hanno la precedenza i programmi che coprono l'intera filiera o vari segmenti della stessa.

La durata dei programmi è di 12 mesi.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 60 % del costo effettivo dei programmi. Il restante 40 % è a carico delle organizzazioni che li propongono.

Articolo 3

Le azioni previste dai programmi non devono essere orientate in funzione di marchi commerciali, né incentivare il consumo di un determinato prodotto in virtù della sua origine specifica.

L'eventuale riferimento all'origine dei prodotti dev'essere secondario rispetto al messaggio principale oggetto della campagna di comunicazione. Tuttavia, nel quadro di un'azione può figurare l'indicazione dell'origine di un prodotto purché si tratti di una designazione fatta nel rispetto della normativa comunitaria o di un elemento connesso ai prodotti testimone necessari per illustrare le azioni avviate.

Articolo 4

Nel rispetto delle linee direttrici contenute nell'allegato, i programmi di cui all'articolo 1 comprendono una parte informativa, che riguarda la diffusione delle informazioni più significative sulla sicurezza sanitaria contenute nella vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché sugli aspetti nutrizionali del prodotto. Una parte promozionale potrà essere presa in considerazione in una fase ulteriore.

Articolo 5

1. I programmi sono presentati entro il 15 agosto 2001 all'organismo competente dello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione che ha presentato il programma.

I programmi indicano l'organismo incaricato della loro esecuzione, selezionato dall'organizzazione che ha presentato il programma nell'ambito di una procedura verificata dallo Stato membro in cui gli interessati vengono messi in concorrenza.

L'organismo competente esamina il programma e lo trasmette alla Commissione, corredato di un parere motivato, entro il 10 settembre 2001.

2. In ogni parere motivato lo Stato membro esamina i programmi in particolare secondo i seguenti criteri:

- a) analisi ex ante della corrispondenza delle azioni proposte agli obiettivi del programma, nel rispetto delle linee direttrici stabilite nell'allegato; tale analisi contiene la giustificazione della ripartizione del bilancio in modo da garantirne la coerenza e l'efficacia alla luce della reale situazione del mercato;
- b) rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- c) identificazione dell'organismo responsabile del programma di comunicazione per le azioni da realizzare;
- d) qualità delle azioni proposte e loro legame con le azioni di informazione condotte dalla Commissione e dalle autorità pubbliche degli Stati membri;
- e) impatto prevedibile della realizzazione delle azioni sull'andamento della domanda dei prodotti in esame;
- f) valutazione dell'efficienza e della rappresentatività della/e organizzazione/i professionale/i o interprofessionale/i;
- g) valutazione della capacità tecnica e dell'efficienza dell'organismo di esecuzione proposto.

3. Dopo la valutazione dei programmi, eventualmente avvalendosi di un'assistenza tecnica, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2826/2000 entro e non oltre il 20 ottobre 2001.

Articolo 6

1. L'organizzazione professionale o interprofessionale che ha presentato il programma approvato è responsabile della corretta esecuzione del programma stesso.

2. Nel corso dell'esecuzione dei programmi approvati la Commissione può decidere, previa consultazione delle organizzazioni responsabili e informazione degli Stati membri interessati, di adattarli onde garantirne la rispondenza alla reale situazione del mercato, senza che ciò implichi oneri finanziari supplementari a carico delle organizzazioni interessate.

Articolo 7

1. Ai programmi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 481/1999.

2. La Commissione seleziona l'organismo o gli organismi incaricati della valutazione dei risultati delle azioni attuate nell'ambito di una procedura di gara aperta o ristretta.

3. La Commissione finanzia interamente le azioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione quanto prima, e in ogni caso anteriormente al 15 agosto 2001, delle iniziative adottate a livello nazionale in materia di informazione dei consumatori sul mercato delle carni bovine. In seguito, essi informano regolarmente la Commissione delle eventuali nuove misure adottate allo stesso fine.

Articolo 9

1. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma di azioni di informazione destinate a completare e a rafforzare quelle condotte dalla Commissione, nonché quelle previste all'articolo 4, affinché esso benefici di un finanziamento comunitario pari al 60 % del costo effettivo delle azioni. Il programma garantisce la dimensione comunitaria dell'informazione offerta.

Il finanziamento del rimanente 40 % è a carico degli Stati membri.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 possono comportare in particolare:

- l'organizzazione di conferenze e seminari sulla sicurezza alimentare e sul valore nutrizionale delle carni bovine,
- la creazione di adeguate reti di informazione, ad esempio attraverso Internet o un numero telefonico verde.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

3. I programmi sono presentati alla Commissione entro il 10 settembre 2001.

Previa informazione dei comitati di gestione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2826/2000, la Commissione decide in merito all'approvazione dei programmi entro il 20 ottobre 2001.

Articolo 10

Per i programmi approvati in virtù dell'articolo 9, la Commissione stipula con lo Stato membro beneficiario una convenzione che disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di sovvenzione della Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

LINEE DIRETTRICI RELATIVE AI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE

I. OBIETTIVI

Lo scopo del programma di comunicazione è quello di ripristinare la fiducia dei consumatori nei prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito di iniziative coordinate condotte all'interno degli Stati membri interessati. Il programma deve essere flessibile. Gli obiettivi e la struttura generale del programma sono comuni a tutti gli Stati membri, ma la particolare combinazione dei suoi vari elementi e il calendario di attuazione possono variare da uno Stato membro all'altro in funzione delle circostanze. È necessaria la coerenza, ma non l'uniformità. Il programma copre l'intero settore delle carni bovine.

In ogni Stato membro occorre identificare l'organismo responsabile del programma, il quale deve fornire un punto di contatto.

È opportuno che il programma affronti le preoccupazioni dei consumatori e ristabilisca la loro fiducia nelle carni bovine.

Campagna informativa

L'obiettivo principale della campagna è quello di rassicurare i consumatori, i quali devono sapere che esiste una normativa comunitaria e nazionale che istituisce norme sulla sicurezza alimentare (ad esempio, attraverso la rintracciabilità e l'etichettatura) e prevede controlli efficaci lungo tutta la catena di produzione.

La campagna dev'essere attuata a tre livelli: a livello europeo, a livello delle autorità nazionali e nel settore privato.

È necessario spiegare il contenuto e il significato delle etichette nazionali e private eventualmente utilizzate.

Su tutto il materiale informativo devono figurare i numeri e gli indirizzi dei siti Internet europei e nazionali.

II. TEMI PRINCIPALI

- La carne bovina è nutriente ed è sottoposta a controlli.
- Sono in vigore misure rafforzate di sicurezza, comprendenti controlli.
- Le etichette apposte sulla carne hanno la funzione di rassicurare i consumatori.
- Se il consumatore lo desidera sono disponibili altre informazioni.

III. PUBBLICO DESTINATARIO

A. I singoli consumatori

- La campagna promozionale deve cercare di fare breccia nel gruppo di consumatori formato dalle donne che vivono in città, di età compresa tra 25 e 45 anni, con bambini, che costituiscono il nucleo principale di quanti fanno la spesa.
- Un'altra fascia di pubblico è quella costituita dalle coppie e dai single al di sotto dei 35 anni, con disponibilità finanziarie, che si possono permettere di comprare i prodotti in funzione della loro praticità e comodità.

B. Le collettività: scuole, ospedali, ristoranti, ecc.

Inoltre sono direttamente interessate la stampa specializzata e le associazioni di consumatori per il ruolo essenziale che svolgono sull'opinione pubblica.

IV. STRUMENTI PRINCIPALI

- Internet,
 - linee telefoniche informative,
 - contatti con i media (ad esempio giornalisti specializzati in questioni riguardanti i consumatori, stampa scientifica e specializzata), conferenze, dibattiti con domande e risposte tenuti da esperti indipendenti sulla sicurezza alimentare, con la partecipazione di commercianti, associazioni di consumatori o altri rappresentanti del mercato istituzionale,
 - stampa scritta (riviste per i consumatori, stampa regionale, pieghevoli, pubblicazioni, ecc.),
 - pubblicità visiva, come ad esempio grandi poster, materiale pubblicitario sui punti di vendita, campagne in TV,
 - radio.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1359/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'introdu-

zione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di giugno 2001 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽³⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2001, che stabilisce, per il mese di giugno 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,45422	corone danesi
	9,20536	corone svedesi
	0,608097	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 1360/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	48,60 288,95 447,71	668,73 318,78 1 960,45	95,05 38,27 29,31	361,79 94 099,62	16 559,90 107,10	8 086,09 9 743,10
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	146,47 870,85 1 349,32	2 015,41 960,75 5 908,41	286,46 115,35 88,33	1 090,35 283 597,14	49 908,19 322,77	24 369,84 29 363,74
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 482,74	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 31,60	390,09 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 509,27	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 33,34	411,53 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	53,85 320,18 496,09	740,99 353,23 2 172,30	105,32 42,41 32,48	400,88 104 268,14	18 349,39 118,67	8 959,89 10 795,96
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 684,40	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 44,80	553,04 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,62 378,27 586,10	875,43 417,32 2 566,42	124,43 50,10 38,37	473,61 123 185,50	21 678,51 140,20	10 585,48 12 754,66
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 832,44	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 54,50	672,68 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,96 515,90	770,58 367,34 2 259,03	109,53 44,10 33,77	416,89 108 431,12	19 082,00 123,41	9 317,62 11 226,99
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 277,13	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 83,61	1 032,02 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	409,35 2 433,91 3 771,17	5 632,83 2 685,18 16 513,29	800,63 322,39 246,88	3 047,39 792 619,29	139 487,27 902,10	68 110,72 82 068,05

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 00	a) b) c)	232,69 1 383,53 2 143,68	3 201,92 1 526,36 9 386,80	455,11 183,26 140,34	1 732,26 450 556,09	79 290,07 512,79	38 716,82 46 650,72
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 00	a) b) c)	144,43 858,74 1 330,56	1 987,40 947,40 5 826,28	282,48 113,75 87,11	1 075,19 279 654,90	49 214,42 318,28	24 031,08 28 955,56
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 453,18	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 95,13	1 174,28 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	518,28 3 081,52 4 774,61	7 131,62 3 399,66 20 907,17	1 013,66 408,17 312,57	3 858,25 1 003 520,53	176 602,24 1 142,13	86 233,72 103 904,83
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	210,45 1 251,28 1 938,77	2 895,86 1 380,46 8 489,55	411,61 165,74 126,92	1 566,68 407 488,80	71 710,97 463,77	35 016,00 42 191,52
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	65,34 388,52 601,99	899,17 428,64 2 636,01	127,80 51,46 39,41	486,45 126 525,56	22 266,31 144,00	10 872,49 13 100,50
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,51 1 244,98	1 859,57 886,46 5 451,53	264,31 106,43 81,50	1 006,04 261 667,53	46 048,95 297,81	22 485,40 27 093,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	717,35 4 265,18 6 608,61	9 870,98 4 705,52 28 937,92	1 403,02 564,96 432,64	5 340,26 1 388 987,93	244 437,83 1 580,84	119 357,40 143 816,24
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	131,35 780,96 1 210,04	1 807,39 861,59 5 298,56	256,89 103,44 79,22	977,81 254 324,80	44 756,76 289,45	21 854,44 26 332,87
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	61,02 362,79 562,11	839,60 400,24 2 461,39	119,34 48,05 36,80	454,23 118 143,84	20 791,27 134,46	10 152,24 12 232,65
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 625,82	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 106,44	1 313,79 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	94,75 563,36 872,89	1 303,80 621,52 3 822,23	185,32 74,62 57,14	705,36 183 462,74	32 286,27 208,80	15 765,17 18 995,79

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	182,65 1 085,97 1 682,64	2 513,28 1 198,09 7 367,98	357,23 143,85 110,15	1 359,70 353 654,87	62 237,14 402,50	30 389,99 36 617,54
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	95,12 565,53 876,25	1 308,82 623,92 3 836,96	186,03 74,91 57,36	708,08 184 169,87	32 410,71 209,61	15 825,94 19 069,01
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	57,00 338,91 525,11	784,34 373,90 2 299,37	111,48 44,89 34,38	424,33 110 367,39	19 422,75 125,61	9 484,00 11 427,47
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	77,39 460,12 712,92	1 064,86 507,62 3 121,75	151,35 60,95 46,67	576,09 149 840,38	26 369,31 170,54	12 875,96 15 514,52
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	66,27 394,00 610,47	911,83 434,67 2 673,14	129,60 52,19 39,96	493,31 128 307,90	22 579,97 146,03	11 025,65 13 285,04
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	73,68 438,10 678,81	1 013,90 483,33 2 972,38	144,11 58,03 44,44	548,53 142 670,76	25 107,58 162,38	12 259,87 14 772,18
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	68,04 404,55 626,82	936,25 446,31 2 744,73	133,08 53,59 41,04	506,52 131 744,20	23 184,70 149,94	11 320,94 13 640,84
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	88,40 525,59 814,36	1 216,37 579,85 3 565,93	172,89 69,62 53,31	658,06 171 160,85	30 121,35 194,80	14 708,06 17 722,05
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	63,18 375,62 582,00	869,31 414,40 2 548,49	123,56 49,75 38,10	470,30 122 324,44	21 526,98 139,22	10 511,49 12 665,51
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	120,39 715,83 1 109,14	1 656,67 789,74 4 856,71	235,47 94,82 72,61	896,27 233 116,65	41 024,49 265,32	20 031,99 24 136,97
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	73,28 435,68 675,06	1 008,30 480,66 2 955,95	143,32 57,71 44,19	545,50 141 882,12	24 968,80 161,48	12 192,10 14 690,52
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	73,81 438,87 680,00	1 015,69 484,18 2 977,61	144,37 58,13 44,52	549,49 142 922,09	25 151,81 162,66	12 281,47 14 798,20
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	222,59 1 323,47 2 050,62	3 062,92 1 460,10 8 979,30	435,35 175,30 134,24	1 657,06 430 996,47	75 847,92 490,53	37 036,04 44 625,51

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	48,30 287,18 444,96	664,62 316,83 1 948,42	94,47 38,04 29,13	359,56 93 521,84	16 458,22 106,44	8 036,44 9 683,28
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	51,92 308,70 478,31	714,43 340,57 2 094,45	101,55 40,89 31,31	386,51 100 531,14	17 691,74 114,42	8 638,76 10 409,03
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	102,47 609,27 944,02	1 410,04 672,17 4 133,69	200,42 80,70 61,80	762,84 198 412,30	34 917,13 225,82	17 049,81 20 543,67
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	190,03 1 129,90 1 750,70	2 614,94 1 246,55 7 665,98	371,68 149,66 114,61	1 414,70 367 958,68	64 754,36 418,78	31 619,13 38 098,56
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	362,76 2 156,88 3 341,94	4 991,71 2 379,56 14 633,77	709,50 285,70 218,78	2 700,54 702 404,40	123 611,02 799,42	60 358,45 72 727,17
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 19 762,84	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 293,78	15 969,88 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	92,89 552,29 855,74	1 278,18 609,31 3 747,15	181,68 73,16 56,02	691,51 179 858,76	31 652,03 204,70	15 455,48 18 622,63

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	199,46	2 744,63	390,11	1 484,86	67 966,00	33 187,35
		b)	1 185,94	1 308,37	157,09	386 208,41	439,55	39 988,14
		c)	1 837,53	8 046,20	120,29			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	527,26	7 255,24	1 031,23	3 925,13	179 663,57	87 728,55
		b)	3 134,94	3 458,59	415,25	1 020 916,17	1 161,93	105 705,98
		c)	4 857,38	21 269,58	317,99			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	387,60	5 333,47	758,08	2 885,44	132 074,26	64 491,00
		b)	2 304,56	2 542,48	305,26	750 495,73	854,16	77 706,56
		c)	3 570,75	15 635,69	233,76			

REGOLAMENTO (CE) N. 1361/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	212,67	70,09	101,99	0,00	159,50
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	212,67	70,09	101,99	0,00	159,50
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	212,67	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	338,76	270,34	241,26	268,81	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	205,95	233,50	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	35,31	35,31	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2001
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1337/2001 ⁽⁶⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1301/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1301/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 23.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento grano duro di alta qualità	0,00	0,00
	Frumento grano duro di media qualità ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	0,00	0,00
	di bassa qualità	32,86	22,86
1002 00 00	Segala	21,16	11,16
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	21,16	11,16
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	21,16	11,16
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	67,72	57,72
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	67,72	57,72
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	45,87	35,87

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano di media qualità, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.»

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.6.2001 al 3.7.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,49	129,53	108,26	90,10	205,22 (**)	195,22 (**)	115,02 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	19,10	5,29	12,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,29	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,72 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,85 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1363/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1327/2001 che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, i titoli di restituzione sono validi a decorrere dal giorno del ricevimento della domanda fino al quinto mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la domanda della restituzione alla produzione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1327/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica ⁽³⁾, ha fissato la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 a 33,936 EUR per 100 chilogrammi netti, limitando la validità dei titoli di restituzione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di restituzione richiesto nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione alla produzione per i titoli richiesti nel luglio 2001 allorché il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione viene trasformato dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo

abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1327/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di restituzione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando la trasformazione del prodotto di base avviene dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di restituzione richiesti prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1327/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1327/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
«Qualora il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione fissata al primo comma venga trasformato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione alla produzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti.»
- 2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di restituzione richiesti a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 68.

REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1310/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1464/1995 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i prodotti ivi contemplati sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1310/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili per tali prodotti a decorrere dal 1° luglio 2001, limitando la validità dei titoli di esportazione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di esportazione rilasciato nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione all'esportazione per i titoli rilasciati nel luglio 2001 allorché vengono utilizzati dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo abrogare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1310/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di esportazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di esportazione rilasciati prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1310/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1310/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:

«Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.»
- 2) L'articolo 2 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a partire dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2001 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1289/2001 che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, i titoli di esportazione per i prodotti ivi contemplati sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1289/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ⁽³⁾, ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili per tali prodotti a decorrere dal 29 giugno 2001, limitando la validità dei titoli di esportazione al 30 settembre 2001 per non creare un trattamento differenziato tra gli operatori che utilizzano i titoli fino al 30 settembre 2001 e quelli che li utilizzano a partire da tale data.
- (3) Per consentire agli operatori di stipulare contratti dopo il 30 settembre 2001 con un titolo di esportazione rilasciato nel luglio 2001, occorre stabilire l'importo della restituzione all'esportazione per i titoli rilasciati nel luglio 2001 allorché vengono utilizzati dopo il 30 settembre 2001. È opportuno a tale scopo sostituire il secondo comma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.

1289/2001, che concerne la limitazione della validità dei titoli di esportazione.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (5) Per non creare disparità di trattamento tra i titoli di esportazione rilasciati prima e dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, occorre applicare il presente regolamento ai titoli rilasciati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1327/2001.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il secondo comma del regolamento (CE) n. 1289/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2001. Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a partire dal 29 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.⁽³⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 35.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2001
recante nomina di un membro supplente belga del Comitato delle regioni**

(2001/501/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾ che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della Sig.ra Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, comunicate al Consiglio in data 11 giugno 2001;

vista la proposta del governo belga,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Guy VAN HENGEL è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione della Sig.ra Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LINDH

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2001

che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di talune specie che non soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE

[notificata con il numero C(2001) 1294]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/502/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

Gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2001, alle condizioni di cui al presente allegato, la commercializzazione nella Comunità di semi di soia non conformi alle condizioni di cui alla direttiva 69/208/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

viste le notifiche effettuate dall'Italia in merito a difficoltà d'approvvigionamento di sementi,

a) le sementi siano state immesse per la prima volta sul mercato da una persona a tal fine autorizzata in conformità dell'articolo 2;

considerando quanto segue:

b) la facoltà germinativa non sia inferiore al 70 %.

(1) In Italia la quantità disponibile di semi di soia che soddisfano i requisiti della direttiva 69/208/CEE è insufficiente per quanto riguarda la facoltà germinativa e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese.

Articolo 2

Ogni produttore di sementi che desideri beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 1 per commercializzare sementi ne fa domanda allo Stato membro in cui è stabilito.

(2) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalle suddette direttive.

Lo Stato membro interessato autorizza i produttori a immettere le sementi sul mercato, salvo qualora

(3) È quindi opportuno che gli Stati membri ammettano, fino al 30 giugno 2001, la commercializzazione di sementi soggette a requisiti meno rigorosi.

a) abbia fondati dubbi circa la loro capacità ad immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale è richiesta l'autorizzazione, oppure

(4) È altresì opportuno che gli Stati membri che l'Italia svolge un ruolo di coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto di tali autorizzazioni non superi il quantitativo massimo fissato dalla presente decisione.

b) il quantitativo totale della specie la cui commercializzazione è autorizzata in virtù della pertinente deroga superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

L'Italia (che ha notificato difficoltà di approvvigionamento di sementi) svolge un ruolo di coordinatore delle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto di tali autorizzazioni non superi il quantitativo massimo specificato nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

Qualora ricevano una domanda ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri comunicano senza indugio al competente Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se il fatto di accogliere la domanda comporterebbe il superamento del quantitativo massimo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di

cui è ammessa la commercializzazione nella Comunità ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantitativo massimo (tonnellate)
Relativamente all'articolo 1		
Glycine max.	Cresir, Fax, Maple Glen, Sirio, Susan, Tir, Venus	340

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2001

concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA)

(2001/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento per le politiche strutturali di preadesione provvedano affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità ai fini seguenti:
 - a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura;
 - b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.
- (2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari provvedano in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità. Si adoperino inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.
- (3) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 dispone che i paesi beneficiari informino annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi riguardo le misure di informazione e di pubblicità.

(4) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che la Commissione adotti modalità di applicazione relative alle misure di informazione e di pubblicità.

(5) Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 — il comitato di gestione ISPA — è stato consultato sulle modalità d'applicazione delle misure d'informazione e di pubblicità. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del suddetto comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità d'applicazione relative alle misure d'informazione e di pubblicità sull'assistenza fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 sono definite nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

ALLEGATO

REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Norme relative alle modalità di informazione e pubblicità per gli aiuti dello strumento strutturale di preadesione

1. OBIETTIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le iniziative in materia di informazione e pubblicità relative agli aiuti dell'ISPA sono destinate:

- ad aumentare la visibilità e la trasparenza delle attività della Comunità europea,
- ad informare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'ISPA.

L'informazione e la pubblicità riguardano tutte le misure per le quali l'ISPA fornisce assistenza finanziaria.

Obiettivo delle misure in oggetto è di informare il grande pubblico e i beneficiari potenziali e finali, tra i quali:

- le autorità regionali, locali ed eventuali altre autorità pubbliche,
- i partner economici e sociali,
- le organizzazioni non governative,
- i promotori e gli operatori responsabili dei progetti,
- altre parti interessate,

in merito alle opportunità offerte dall'ISPA.

2. PRINCIPI DI ORDINE GENERALE

L'organismo responsabile per l'attuazione di un progetto ISPA (in appresso definito «l'organismo responsabile») è incaricato di tutte le misure pubblicitarie in loco. Le azioni pubblicitarie vengono effettuate in collaborazione con i servizi della Commissione, che sono informati delle misure adottate a tal fine.

L'organismo responsabile adotta tutte le misure amministrative atte a garantire l'effettiva applicazione di tali disposizioni e a collaborare con i servizi della Commissione.

Alle misure di carattere informativo e pubblicitario viene data applicazione nel termine prescritto, una volta decisa l'assistenza dell'ISPA. La Commissione si riserva il diritto di avviare una procedura di riduzione, sospensione o soppressione dell'aiuto ISPA qualora il paese beneficiario non rispetti gli obblighi che gli incombono a norma del presente allegato. In tali casi si applica la procedura specificata all'allegato III, punto 1, sezione VIII della convenzione di finanziamento ISPA conclusa con i singoli paesi beneficiari.

3. ORIENTAMENTI PER LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Oltre alle modalità dettagliate fissate al punto 4, si applicano i seguenti principi in relazione a tutte le misure in materia di informazioni e pubblicità:

3.1. *I mezzi di comunicazione di massa*

L'organismo responsabile informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito alle azioni cofinanziate dall'ISPA. Tali informazioni segnalano correttamente la partecipazione della Comunità europea.

A tal fine il lancio ufficiale dei progetti e le fasi importanti della loro attuazione saranno oggetto di azioni informative rivolte particolarmente ai mezzi di comunicazione regionali (stampa, radio e televisione). Va assicurata un'adeguata collaborazione con le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari interessati.

3.2. *Manifestazioni informative*

Gli organizzatori delle manifestazioni informative, come le conferenze, i seminari, le fiere e le esposizioni, che riguardano l'attuazione di progetti cofinanziati dall'ISPA menzionano esplicitamente la partecipazione della Comunità europea. Viene utilizzata questa opportunità per esporre la bandiera della Comunità europea nelle sale di riunione e l'emblema della Comunità europea sui documenti. Le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari prestano eventualmente assistenza nella preparazione e nello svolgimento di tali manifestazioni.

3.3. *Materiale informativo*

Le pubblicazioni (come i depliant e gli opuscoli) riguardanti progetti o analoghe misure recano in copertina una chiara indicazione dell'emblema della Comunità europea qualora sia utilizzato un emblema nazionale, regionale o locale.

Quando nella pubblicazione è compresa una prefazione, questa va firmata sia dalla persona responsabile del paese beneficiario sia, per la Commissione, dal commissario responsabile o da un rappresentante da lui designato, in modo da evidenziare la partecipazione della Comunità europea. Tali pubblicazioni fanno riferimento all'organismo responsabile per l'informazione dei terzi interessati.

I principi di cui sopra si applicano anche ai materiali audiovisivi e su Internet.

4. OBBLIGHI DEI PAESI BENEFICIARI

Le informazioni e la pubblicità sono oggetto di un insieme organico di misure definito dall'organismo responsabile in collaborazione con la Commissione per la durata del progetto. I paesi beneficiari si adoperano affinché i rappresentanti della Commissione, comprese le delegazioni, siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse all'ISPA.

In sede di attuazione dei progetti l'organismo responsabile adotta le seguenti misure per evidenziare la partecipazione dell'ISPA agli stessi:

a) *Informazioni relative al progetto*

Vengono realizzate iniziative di informazione e pubblicità in loco per informare il grande pubblico in merito all'assistenza erogata dalla Comunità europea tramite ISPA. L'organismo responsabile pubblica il contenuto dei progetti nella forma più adeguata, provvede alla diffusione di tali documenti presso i mezzi di comunicazione locali e regionali e li mette a disposizione delle parti interessate. Le iniziative in loco comprendono:

- cartelloni fissi in loco,
- targhe commemorative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico,

entrambi da installare secondo le modalità in materia di informazioni in loco di cui ai paragrafi seguenti.

b) *Informazioni generali relative all'ISPA*

Oltre al punto a), il coordinatore nazionale ISPA pubblica regolarmente informazioni generali sull'assistenza ISPA destinata al paese, evidenziando l'attuazione di progetti e i risultati ottenuti. Tali informazioni generali devono essere pubblicate almeno una volta l'anno e messe a disposizione della Commissione per la relazione annuale. Esse assumono la forma di opuscoli di carattere generale, materiale audiovisivo di livello professionale (come i videoclip) e conferenze stampa nelle sedi più idonee. Le informazioni, che raggruppano i progetti in funzione della loro natura e/o si concentrano su quelli di maggiore pertinenza ed interesse, sono diffuse presso le stazioni radiofoniche e televisive nazionali e regionali, presso la Commissione e, su richiesta, presso le altre parti interessate di cui al paragrafo 1.

5. L'ATTIVITÀ DEI COMITATI DI SORVEGLIANZA

- I rappresentanti della Commissione in seno al comitato di sorveglianza, in collaborazione con il coordinatore nazionale ISPA, provvedono a che siano rispettate le disposizioni adottate in materia di pubblicità, particolarmente per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari e le targhe commemorative (cfr. le modalità descritte ai paragrafi seguenti).
- Le informazioni riguardanti le iniziative pubblicitarie e la relativa documentazione, rappresentata ad esempio dalle fotografie, vengono presentate al presidente dei comitati di sorveglianza dall'organismo responsabile. Copia di tali materiali è trasmessa alla Commissione.
- Il presidente dei comitati trasmette alla Commissione tutte le informazioni di cui essa terrà conto nella relazione annuale.
- I comitati di sorveglianza provvedono a diffondere informazioni adeguate sul proprio lavoro. A tal fine ciascun comitato informa i mezzi di comunicazione di massa, ogniqualvolta lo riterrà necessario, circa lo stato di avanzamento del progetto o progetti per i quali è responsabile. Il presidente è responsabile dei contatti con i mezzi di comunicazione di massa e il rappresentante della Commissione lo coadiuva in tal compito.
- In collaborazione con la Commissione e le sue delegazioni nei paesi beneficiari vengono inoltre adottate le opportune disposizioni organizzative in caso di manifestazioni importanti, come le inaugurazioni o le riunioni di alto livello.

6. DISPOSIZIONI FINALI

La Commissione può mettere in atto le iniziative complementari specifiche che ritiene opportune, previa discussione con il coordinatore nazionale ISPA e l'organismo responsabile.

Quest'ultimo può comunque mettere in atto misure complementari, consultando la Commissione e informandola delle iniziative adottate cosicché essa possa adeguatamente partecipare alla loro realizzazione.

Per facilitare l'attuazione di queste disposizioni la Commissione può fornire gli opportuni aiuti e promulgare orientamenti.

Disposizioni speciali in materia di cartelloni e targhe commemorative

Per assicurare la visibilità dei progetti ISPA i paesi beneficiari provvedono affinché siano rispettate le seguenti disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

1. CARTELLONI

I cartelloni sono eretti sui luoghi dei progetti beneficiari di aiuti ISPA. Essi contengono uno spazio nel quale è indicata la partecipazione comunitaria.

I cartelloni devono avere dimensioni adeguate alle dimensioni dell'operazione.

La sezione del cartellone riservata alla Comunità europea deve soddisfare i seguenti requisiti:

- occupare almeno il 50 % dell'area totale del cartellone,
- recare l'emblema standardizzato della Comunità europea e il seguente testo, da presentare come nell'esempio allegato.

Qualora l'organismo responsabile non abbia eretto un cartellone che annuncia la propria partecipazione al finanziamento del progetto, l'assistenza della Comunità europea dev'essere annunciata su un cartellone speciale. In tali casi si applicano per analogia le disposizioni di cui sopra riguardanti la parte riservata alla Comunità europea.

I cartelloni sono rimossi non più tardi di sei mesi dopo il completamento del lavoro e sostituiti da una targa commemorativa conformemente alle disposizioni del punto 2.

2. TARGHE COMMEMORATIVE

Le targhe commemorative permanenti sono sistemate in luoghi accessibili al grande pubblico. Oltre a recare l'emblema della Comunità europea esse devono menzionare il contributo comunitario al progetto.

Il testo seguente serve da indicazione:

«Questo progetto è stato cofinanziato al ... % dalla Comunità europea. Alla sua conclusione nel ... (precisare l'anno) il costo totale è stato pari a ... (moneta nazionale) e il contributo totale della Comunità europea pari a ... (valuta nazionale).»

Esempio

Titolo del progetto	
Ubicazione	
Emblema europeo	
	Finanziato da:
	Unione europea (aiuto) ... EUR ... (valuta locale)
	IFI (prestito) ... EUR ... (valuta locale)
Autorità incaricata della realizzazione:	(Ministero del ...) (Agenzia del ...)
Proprietario:	(Nome del proprietario)
Controllo e gestione:	(Nome dell'impresa)
Impresario:	(Nome dell'impresario)